

# Decreto federale sull'impiego dell'esercito per la protezione di rappresentanze straniere

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 febbraio 2002<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

L'impiego dell'esercito fino al 30 giugno 2003 al più tardi per la protezione di rappresentanze estere è approvato.

## **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

3292

<sup>1</sup> RS 510.10

<sup>2</sup> FF 2002 1961